



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109
email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 161

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti, nonché quelle successive di chiusura/riapertura di alcuni Comuni;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 12 del 20 marzo 2020, da intendersi qui trascritta e riportata, che ha indicato nuove e diverse disposizioni, alle quali ci si è adeguati;

VISTE le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

VALUTATA la necessità di continuare a porre in essere tutte provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID- 19", impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livelli globali;

VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto "CuraItalia", ai quali deve farsi riferimento;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e prefettizie;

VISTO IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 36 del 24 aprile 2020, *relativa a disposizioni per attività commerciali e agli spostamenti delle persone fisiche*, che si intende qui trascritta e riportata;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 37 del 29 aprile 2020, riguardante *Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale*, che si intende qui trascritta e riportata;

VISTA la sentenza del TAR di Catanzaro n. 00457/2020 Reg. Ric., pubblicata il 09/05/2020, con la quale si annulla l'Ordinanza n. 37 del 29/04/2020 emanata dalla Regione Calabria, nella parte in cui al suo punto 6 dispone che, a partite dalla data della adozione dell'Ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, è *"consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto"*;

VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti, è necessario provvedere a graduali riaperture a step fino alla fine dello stato di emergenza fissato per il 31 luglio 2020.

ORDINA

dal 10 maggio al 17 maggio 2020

1. E' consentita sia l'attività di ristoranti, agriturismo, pizzerie, rosticcerie, bar, pasticcerie e affini per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto e sia quella di ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, previa comunicazione al SUAP di competenza e adozione di tutte le misure igieniche anti-contagio previste.
2. Le attività di cui al punto precedente, sono consentite presso gli esercizi che rispettano le misure minime "anti-contagio" di cui all'allegato 1 parte integrante dell'ordinanza regionale (che si allega alla presente) e ferma restando la normativa di settore.

Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà punito ai sensi dell'art 650 c.p. ovvero con le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 D.L. 25.3.2020, N. 19.

Si avverte altresì tutta la cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sindacali e alle misure anti-contagio, la cui trasgressione comporterà la sanzione accessoria di chiusura immediata dell'attività, con conseguente rivisitazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, all'ufficio SUAP, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, il 10 maggio 2020.



IL SINDACO
Dott. Vincenzo CASCINI